



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex art. 14bis, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Area Industriale della Val Basento”, indetta con nota del 23 aprile 2019 con protocollo n. 7839/STA, per l’approvazione del documento “Analisi di rischio dell’ex Pista di volo Mattei”. Regione Basilicata.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la Legge 31 luglio 2002, n. 179 recante “Disposizioni in materia ambientale”, che individua l’intervento relativo al sito “Area industriale della Val Basento” quale intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 febbraio 2003 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Area industriale della Val Basento”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019 recante il conferimento alla Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il documento “Analisi di rischio dell’ex Pista di volo Mattei” trasmesso dalla Regione Basilicata con nota del 20 giugno 2018 con protocollo n. 106732, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 12623/STA del 20 giugno 2018;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 dicembre 2018 con protocollo n. 24222/STA con la quale si chiede all'ISPRA, all'ARPA Basilicata, all'ASL di Matera, all'ISS, all'INAIL e alla Provincia di Matera di formulare un parere istruttorio, ove possibile congiunto, sul documento "Analisi di rischio dell'ex Pista di volo Mattei";

Visto il parere sul documento "Analisi di rischio dell'ex Pista di volo Mattei" trasmesso dall'INAIL con nota dell'8 gennaio 2019 con protocollo n. 130, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 264/STA del 9 gennaio 2019;

Visto il parere sul documento "Analisi di rischio sanitario e ambientale dell'ex Pista Volo E. Mattei di Pisticci Scalo" trasmesso dall'ISPRA (elaborato congiuntamente all'ARPA Basilicata) con nota del 17 gennaio 2019 con protocollo n. 2024, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 871/STA del 17 gennaio 2019;

Visto il parere sul documento "Analisi di rischio dell'ex Pista di volo Mattei" trasmesso dall'ARPA Basilicata (elaborato congiuntamente all'ISPRA) con nota del 18 gennaio 2019 con protocollo n. 957, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 1010/STA del 18 gennaio 2019;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 febbraio 2019 con protocollo n. 3488/STA, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avente ad oggetto l'approvazione del documento "Analisi di rischio dell'ex Pista di volo Mattei";

Vista la nota della Regione Basilicata dell'8 aprile 2019 con protocollo n. 60985, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 6934/STA dell'8 aprile 2019 con la quale si attesta che si è preso atto dei pareri formulati dall'ISPRA e dall'ARPA Basilicata e che le indicazioni fornite saranno recepite nella fase attuativa;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 aprile 2019 con protocollo n. 7061/STA, con la quale si trasmette, a tutti i soggetti coinvolti nella conferenza di servizi indetta con la citata nota del 21 febbraio 2019 con protocollo n. 3488/STA, la nota trasmessa dalla Regione Basilicata di cui al punto precedente e si preannuncia un aggiornamento dei termini previsti nella nota di indizione;

Visto il documento "Analisi di rischio dell'ex Pista di volo Mattei. REV. 01", che contiene gli aggiornamenti necessari per rispondere a quanto richiesto dall'ISPRA e dall'ARPA Basilicata nei loro pareri, trasmesso dalla Regione Basilicata con nota dell'11 aprile 2019 con protocollo n. 64218, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 7249/STA del 12 aprile 2019;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 aprile 2019 con protocollo n. 7839/STA, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avente ad oggetto l'approvazione del documento "Analisi di rischio dell'ex Pista di volo Mattei. REV. 01";

Visto il parere sul documento "Analisi di rischio dell'ex Pista di volo Mattei. REV. 01", formulato congiuntamente dall'ISPRA e dall'ARPA Basilicata e trasmesso dall'ISPRA con nota del 23 maggio 2019 con protocollo n. 33410, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n.10079/STA del 23 maggio 2019;

Visto, ancorché pervenuto in ritardo, il parere sul documento “Analisi di rischio dell’ex Pista di volo Mattei. REV. 01”, trasmesso dall’INAIL con nota del 29 maggio 2019 con protocollo n. 5173, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n.10558/STA del 29 maggio 2019;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza è stato indicato il termine di 5 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza è stato indicato il termine di 30 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;

Considerato che non sono state formulate al soggetto proponente richieste di integrazioni documentali nei termini indicati nella citata nota di indizione della conferenza;

Considerato che l’articolo 14*bis*, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14*quater*, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l’Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza di servizi, sussistono i presupposti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all’articolo 14*quater* della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il documento “Analisi di rischio dell’ex Pista di volo Mattei. REV. 01”, trasmesso dalla Regione Basilicata con nota dell’11 aprile 2019 con protocollo n. 64218, a condizione che siano rispettate delle seguenti prescrizioni:
 1. deve essere individuato il più appropriato criterio per il calcolo dell’UCL a seconda del tipo di distribuzione, selezionata come maggiormente rappresentativa del data-set preso in esame;
 2. il POC deve essere fissato in corrispondenza del piezometro EMW06;
 3. deve essere condotto con frequenza almeno trimestrale un monitoraggio delle acque sotterranee al fine di verificare nel tempo l’assenza dei contaminanti presenti nel suolo. Nel primo anno devono essere ricercati tutti gli analiti previsti in fase di caratterizzazione, da concordare con l’Ente di controllo. Tale monitoraggio deve prevedere la possibilità di una successiva rimodulazione della frequenza sulla base degli esiti ottenuti;
 4. in considerazione della contaminazione in falda anche in corrispondenza dei piezometri posti al confine di proprietà (ad esempio NP02, NP03), devono essere messe in atto gli opportuni

interventi di contenimento della stessa al fine di impedire la diffusione degli inquinanti dall'area in esame verso i recettori ambientali circostanti.

IL DIRETTORE GENERALE
Maddalena Mattei Gentili